



PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 308 DEL 05/12/2025

SETTORE AMBIENTE, CONCERTATIVI ED EDILIZIA
SERVIZIO ATO E SERVIZI AMBIENTALI

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALLA NOTA ECOSAVONA S.R.L. PROT. 201.24DS DEL 24.05.2024, INTEGRATIVA DI PROTT. N. 1548.24FR DEL 30.04.2024, N.178.24FR DEL 24.05.2024, N. 200.24DS DEL 04.06.2024 E N. 201.24DS DEL 04.06.2024.

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

VISTI:

- Il D. Lgs 152/2006;
- Il D. Lgs. 36/2023;
- La Legge 241/1990;
e ll.ss.mm.ii

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 1548.24fr del 30.04.2024, integrata dalle successive comunicazioni n.178.24fr del 24.05.2024, n. 200.24ds del 04.06.2024 e n. 201.24ds del 04.06.2024, la società Ecosavona S.r.l., corrente in Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, presentava a questa Provincia una proposta di finanza di progetto relativa all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e per il revamping dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) in località Boscaccio, Comune di Vado Ligure (SV);
- più in particolare, la proposta comprendeva le seguenti attività:
 - la gestione operativa dell'impianto di trattamento meccanico biologico;
 - il revamping della parte di impianto di trattamento meccanico per la produzione di CSS;
 - il completamento dell'ampliamento di valle denominato "Fase 1";
 - la realizzazione dell'ampliamento a valle denominato "Fase 2";
 - il ripristino ambientale del sito (Fase 1 + 2) e la sua gestione post-operativa trentennale;
- a tale riguardo e limitatamente alla Valutazione di Impatto Ambientale, Ecosavona S.r.l. aveva già ottenuto pronuncia positiva da parte di Regione Liguria all'interno del Provvedimento Ambientale Unico Regionale n. 436 (D.D. n. 1766 del 16.03.2023);

- lo stesso Provvedimento appena citato, invece, aveva rinviato ogni valutazione in ordine all'autorizzazione delle predette attività, con riferimento alla fase 2, all'esito della procedura di evidenza pubblica, che avrebbe assunto le forme della Finanza di Progetto;

DATO ATTO CHE:

- con successiva nota prot. n. 30480 del 24.06.2024, la Provincia di Savona comunicava al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati avvio del procedimento ex art. 8 legge 241/1990;
- già in tale fase venivano evidenziate numerose criticità e carenze nella documentazione allegata alla proposta, tra cui il mancato coordinamento della stessa con la regolamentazione ARERA, la presentazione di una bozza di convenzione non conforme alla nuova disciplina ex d.lgs. 36/2023, l'assoluta carenza degli elementi sulla base dei quali poter effettuare un giudizio di convenienza e fattibilità ai sensi dell'art. 175 d.lgs. 36/2023;
- successivamente l'attività istruttoria proseguiva per mezzo di numerosi ed articolati incontri con la società proponente ed i suoi consulenti, durante i quali venivano approfondite, in contraddittorio, le questioni attinenti alle lacune della documentazione presentata e richieste le integrazioni necessarie per giungere ad una conclusione del procedimento di competenza dell'ente;
- i riscontri forniti dalla ditta Ecosavona S.r.l., malgrado gli articolati approfondimenti posti in essere da questo Ente, non sono mai stati risolutivi delle criticità evidenziate;
- pertanto, non essendo più possibile procrastinare l'istruttoria del procedimento, la Provincia di Savona formalizzava nota prot. 29333 del 27.05.2025 a mezzo della quale puntualizzava nel merito ed in maniera oltremodo esaustiva le criticità rilevate nella proposta di finanza di progetto, invitando la società proponente a trasmettere gli atti ed i documenti necessari a concludere le proprie attività di valutazione;
- successivamente si tenevano due ulteriori riunioni con i responsabili ed i consulenti della società proponente – in data 04.06.2025 e 04.07.2025- , nel corso delle quali si affrontavano ancora una volta le questioni emerse e sollevate in sede istruttoria e si rinnovavano gli inviti alla trasmissione della documentazione prima di allora già richiesta, fissando alla fine del mese di luglio 2025 il termine per consentire la trasmissione della documentazione indicata;
- non essendo stati forniti i chiesti riscontri e comunque dopo un ulteriore incontro tenutosi in data 29.07.2025, la Provincia trasmetteva alla ditta Ecosavona S.r.l. nota prot. 43172 del 04.08.2025, a mezzo della quale stabiliva la data del 10.09.2025 quale termine ultimo entro il quale la ditta avrebbe dovuto trasmettere la documentazione e le informazioni meglio specificate nella precedente comunicazione prot. 29333 del 27.05.2025, con espresso avvertimento che, in difetto di positivo integrale riscontro, si sarebbero assunte le determinazioni di rispettiva competenza;
- la ditta Ecosavona S.r.l. riscontrava trasmettendo nota acquisita al protocollo n. 49566 del 11.09.2025, con la quale, anticipando la necessità di procedere ad un aggiornamento del P.A.U.R. rilasciato da Regione Liguria nel 2023, comunicava che la proposta di finanza di progetto risultava subordinata ad una rivisitazione del PEF, non più aderente alla situazione odierna, motivo per cui non era possibile fornire la documentazione e le precisazioni richieste;
- alla luce di quanto sopra e preso atto di quanto trasmesso, il Dirigente competente, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, con nota prot. 58937 del 16.10.2025, comunicava, in ossequio all'art. 10 bis legge 241/1990, i seguenti motivi ostativi ad una conclusione positiva dell'istruttoria volta all'accoglimento della proposta di finanza di progetto:
 1. nella bozza di convenzione proposta e nella relazione illustrativa del piano economico finanziario (PEF), parte integrante della stessa proposta, risulta, tra gli investimenti previsti a carico del futuro concessionario, un valore di subentro che l'aggiudicatario

dovrebbe riconoscere al gestore uscente all'avvio della concessione, individuato nella somma tra un importo richiesto a titolo di riscatto per la chiusura della società pari all'attivo patrimoniale e un importo richiesto a titolo di avviamento per acquisire il titolo autorizzativo per la gestione della discarica. In punto, invece, trattandosi di servizio regolato, il valore di subentro deve essere determinato dall'amministrazione aggiudicatrice, con proprio atto, prima dell'avvio della procedura, sulla base della documentazione agli atti e secondo le regole vigenti. Tale determinazione non deve tenere conto di fattori ulteriori, quali il riscatto o l'avviamento ipotizzati dal proponente. La Provincia non sarebbe comunque in grado di procedere ad alcuna determinazione, non avendo la società proponente trasmesso la documentazione richiesta, tra cui il libro cespiti, sia fiscale che civilistico;

2. il P.E.F. allegato alla proposta di cui trattasi non risulta esser stato adeguato secondo le prescrizioni e richieste dell'Ente, meglio specificate in nota prot. 29333 del 27.05.2025, da intendersi qui richiamate e riportate;
 3. la società proponente non ha comunicato gli aggiornamenti dell'ammontare degli accantonamenti relativi alla chiusura e alla gestione post operativa ante fase 1 di cui al P.A.U.R. n. 1766/2023 (quindi al 19.12.2024), corredato dalle relative modalità di calcolo, da adeguare ulteriormente al 31.12.2026, in quanto da trasferire al futuro concessionario;
 4. parimenti non è stato trasmesso l'elenco del personale di EcoSavona S.r.l. in forma anonima indicando per ciascun dipendente il costo azienda, il CCNL applicato, la data di assunzione e di nascita e l'inquadramento, in modo da predisporre la documentazione funzionale all'applicazione della c.d. "Clausola sociale" nell'ambito della procedura di gara;
 5. non sono state messe a disposizione di Provincia le copie degli atti notarili di acquisizione delle aree relative all'intero polo impiantistico (discarica storica, Paur - fase 1 e fase 2), anche a conferma dell'elenco allegato alla proposta dei mappali di proprietà Ecosavona, su cui ricade il sito di discarica nel perimetro della finanza di progetto;
- la società proponente, con comunicazione trasmessa (tardivamente) in data 31.10.2025 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 62020 del 03.11.2025, allegava la seguente documentazione:
 - libro cespiti aggiornato all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024;
 - perizie relative alle spese di chiusura e post chiusura aggiornate al 31.12.2024 ed asseverate;
 - elenco del personale in forza al 01.10.2025;
 - atti notarili di acquisizione delle aree oggetto dell'impianto;
 - con riguardo alle restanti questioni evidenziate nel preavviso di diniego, per converso, la ditta Ecosavona S.r.l. si limitava ad offrire la propria disponibilità a confrontarsi con la stazione appaltante "al fine di vedersi riconoscere i valori immateriali sottostanti l'iniziativa avviata e sviluppata durante anni di esercizio di impresa" e rinviando al mese di gennaio 2026 l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

PRESO ATTO della relazione istruttoria conclusiva del Responsabile del Procedimento, acquisita al numero di protocollo dell'Ente con prot. 67630 del 01.12.2025, con la quale si proponeva, per tutte le motivazioni ivi indicate e riproposte nel presente provvedimento, il respingimento della proposta di finanza di progetto relativa all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e per il revamping dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) in località Boscaccio, Comune di Vado Ligure (SV) presentata dalla ditta Ecosavona S.r.l.;

CONSIDERATO che le conclusioni raggiunte dal responsabile del procedimento, da qui intendersi integralmente riportate e trascritte, meritano di essere condivise, anche alla luce delle seguenti considerazioni:

1 Sotto il profilo tecnico

La proposta di finanza di progetto presentata da Ecosavona S.r.l. si caratterizza, nonostante le (tardive) integrazioni effettuate, per un'evidente lacunosità, riguardante peraltro elementi essenziali, necessari ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione del progetto.

Ciò vale, in particolar modo, per la bozza di Piano Economico Finanziario, a tutt'oggi limitata ad una previsione "di massima", che, per stessa ammissione della proponente, risulta condizionata da una (non ancora effettuata) revisione del cronoprogramma dei lavori e dei relativi costi.

Oltretutto, Ecosavona S.r.l., in occasione della nota acquisita al protocollo con il n. 49566 del 11.09.2025, ha pacificamente riconosciuto che la predisposizione del Piano Economico Finanziario, sotteso alla proposta, potrà essere effettuata solo a seguito dell'aggiornamento del PAUR a suo tempo rilasciato da Regione Liguria con Decreto n. 1766/2023. Se si considera che, ad oggi, il procedimento di aggiornamento non è stato neppure attivato, è di tutta evidenza l'impossibilità, per la Provincia di Savona, di compiere una completa e positiva valutazione della proposta di cui si discute. La Provincia, in altre parole, non è stata conseguentemente messa in grado di poter valutare la concreta capacità da parte dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l'intero arco temporale previsto, attraverso la prospettazione di tutti gli elementi volti a definire l'equilibrio economico e finanziario di investimenti e della connessa gestione, che consenta all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione.

In ultimo, si sottolinea anche in questa sede che la proposta della ditta Ecosavona S.r.l. risulti condizionata dal presupposto, non condiviso da questo Ente, secondo cui il bene ed il servizio in argomento rientrerebbero in un'attività imprenditoriale di natura meramente privatistica, con la conseguenza di prevedere persino, a carico dell'aggiudicatario, l'onere di corrispondere alla proponente un importo non trascurabile a titolo di avviamento commerciale.

Tale pretesa, oltre che contrastare con la normativa regolatoria vigente (ARERA esclude categoricamente dai beni valorizzabili in ambito concessorio qualsiasi forma di avviamento), rappresenta in ogni caso una palese violazione dei principi di concorrenza, di imparzialità e non discriminazione, sanciti dall'art. 3 d.lgs. 36/2023, impedendo, di fatto, la valutazione positiva della proposta di finanza di progetto.

2 Sotto il profilo giuridico – procedimentale

Come specificato nella narrativa che precede, il procedimento di cui trattasi risulta esser stato attivato con comunicazione prot. 30480 del 24.06.2024. Se si considera che, ad oggi, trascorso più di un anno da tale data, la ditta Ecosavona S.r.l. ha di fatto dichiarato di non essere in grado di allegare un Piano Economico Finanziario suscettibile di coerente valutazione, non si può far altro che prendere atto e condividere le conclusioni raggiunte, in punto tecnico, dal Responsabile di Procedimento.

Marginalmente si rileva, altresì, che le doglianze avanzate dalla proponente, da ultimo, secondo cui un rigetto della proposta comporterebbe il rischio di vedersi pregiudicato il diritto di vantare la prelazione sull'offerta ritenuta meritevole di aggiudicazione, non solo non appare fondato, ma esula integralmente da qualsiasi valutazione tecnica possa compiere questo Ente nella fase di istruttoria circa la coerenza e rispondenza della proposta presentata con gli interessi pubblicistici cui è preposto e con la tutela della medesima posizione giuridica dell'Ente stesso. Infine, si rileva che anche a volere concedere una nuova formulazione del Piano Economico Finanziario - ad oggi in effetti meramente preannunciato, dovendo come chiesto tenere conto di nuove tempistiche e anche dell'aggiornamento del P.A.U.R. - possibilità, comunque, incompatibile con l'esigenza di dover concludere quanto prima il procedimento azionato con un provvedimento espresso, si

porrebbero ulteriori profili di criticità in ordine proprio alla disciplina applicabile nel caso, anche che sarebbe innegabilmente snaturata l'originaria proposta formulata;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'emanazione della L.R. 13/2023 istitutiva dell'agenzia regionale ARLIR, Provincia ha provveduto a stipulare, per l'anno 2025, la prevista convenzione approvata con Decreto del Presidente n. 140 del 06.06.2025, con la quale è stata sancita la competenza di Provincia in merito al completamento del procedimento istruttorio di che trattasi;

RITENUTO, conseguentemente, di condividere le conclusioni raggiunte dalla relazione istruttoria presentata dal Responsabile del Procedimento con prot. n. 67630 del 01.12.2025 e, per l'effetto, di respingere ai sensi dell'art. 193 comma 2 d.lgs. 36/2023 la proposta di finanza di progetto presentata da Ecosavona S.r.l.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il vigente Statuto provinciale;

DECRETA

per tutte le motivazioni esposte nella premessa narrativa e nei documenti allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di respingere ai sensi dell'art. 193 comma 2 d.lgs. 36/2023 la proposta di finanza di progetto presentata dalla ditta Ecosavona S.r.l. relativa all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e per il revamping dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) in località Boscaccio, Comune di Vado Ligure (SV);
2. di comunicare il presente Decreto alla ditta proponente Ecosavona S.r.l.;
3. di trasmettere il presente Decreto alla Regione Liguria, al Comune di Vado Ligure, ad ARLIR ed al Consiglio Provinciale per le valutazioni del caso di rispettiva competenza;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo *on line* per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all' "Amministrazione Trasparente";
5. di dichiarare il presente Decreto, vista l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 21, comma 7, del vigente Statuto provinciale;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Capo dello Stato, entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua comunicazione.

Il Presidente
Olivieri Pierangelo